

Ordinanza N° 3

per

l'attuazione della legge federale
sulle esecuzioni per debiti e sul fallimento.

DECRETO DEL CONSIGLIO FEDERALE

concernente

la statistica delle esecuzioni e dei fallimenti.

(Del 21 novembre 1893)

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

visto l'art. 15, capoverso 3, della legge federale sull'esecuzione per debiti e sul fallimento dell'11 aprile 1889 *),

decreta:

Art. 1. Le Autorità cantonali di vigilanza e quelle competenti in materia di concordato compileranno delle statistiche sulle esecuzioni, i fallimenti e i concordati.

Art. 2. A questo effetto, il Dipartimento federale di giustizia e polizia darà le istruzioni necessarie alle Autorità indicate nell'art. 1.

*) Raccolta ufficiale, n. s., XI, 532.

Lo stesso Dipartimento ordinerà i dati statistici forniti dalle Autorità cantonali e presenterà ogni anno a questo proposito un rapporto al Consiglio federale.

Art. 5. I funzionari incaricati di fare le statistiche di prima mano riceveranno dalla Confederazione un'indennità che sarà fissata dal Consiglio federale nei limiti del bilancio.

Art. 4. Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Berna, 21 novembre 1895.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

SCHENK.

Il Cancelliere della Confederazione:

RINGIER.